

dataprime **NEWS**

n° 05

31 GENNAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

FISCO

ASSEGNO UNICO, SPESE PER I FIGLI ANCORA DETRAIBILI

BONUS MOBILITÀ, AL VIA LE DOMANDE DAL 13 APRILE AL 13 MAGGIO 2022

LAVORO

CONTRATTI A TERMINE: LE REGOLE PER IL DATORE DI LAVORO DOPO LA FINE DEL PERIODO AGEVOLATO

FINANZIAMENTI

RISTRUTTURARE CASA NEL 2022: QUANTO CONVIENE?

BONUS AFFITTI IMPRESE TURISTICHE: ARRIVA LA PROROGA PER I CANONI DI LOCAZIONE



sommario

ASSEGNO UNICO, SPESE PER I FIGLI ANCORA DETRAIBILI

Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Dal 1° marzo l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico attribuito alle famiglie con figli minorenni o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro. Con un intervento di raccordo, il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) interviene ora a chiarire che nel 2022 i genitori potranno comunque detrarre le spese mediche, scolastiche, etc. sostenute per figli fino a 21 anni, benchè per gli stessi non spettino più le detrazioni IRPEF per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano, possano essere fiscalmente parificati agli "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità

Il nuovo assegno unico universale riorganizza i precedenti benefici fiscali accordati dalla legge per i figli a carico; nello specifico, con la nuova misura universale saranno modificate anche le condizioni di fruizione delle detrazioni IRPEF per figli a carico, ex art. 12 TUIR. Dal prossimo 1° marzo, infatti, sarà riconosciuto il nuovo assegno a favore delle famiglie con figli minori, oppure maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni di età, ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

Quindi, in linea generale, le nuove disposizioni introducono una sorta di alternatività tra detrazioni per figli a carico (fino a 21 anni di età) e assegno unico, ma a causa di una formulazione legislativa non chiarissima si è reso necessario un raccordo con le altre disposizioni disciplinanti alcune detrazioni fiscali per familiari a carico ed è il veicolo legislativo del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) a risolvere alcune incertezze normative, completando così il quadro dell'impianto delle previsioni del nuovo welfare familiare. Vediamo come.

In presenza di figli che non abbiano compiuto 21 anni di età, salvo particolari eccezioni, da marzo i genitori percettori dell'assegno unico non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del TUIR. Ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 12 del TUIR, la detrazione per figli a carico è stata infatti confermata solo "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni".

In altri termini, l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico

attribuito alle famiglie:

- con figli minorenni ovvero
 - con figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età, sempreché questi ultimi siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, nelle forme e nei limiti già sopra riportati.
- Non poteva, tuttavia, sfuggire che altre norme del TUIR richiamano la qualificazione di "figlio a carico" al fine di poter accordare altre detrazioni fiscali quali, ad esempio, le spese mediche, quelle scolastiche, etc., ai sensi dell'art. 15, comma 2, TUIR.

Conseguentemente, con l'art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene ora introdotto un nuovo comma 4-ter nell'art. 12 TUIR grazie al quale "ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".

In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

Va, infine, rammentato che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati "a carico" rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

BONUS MOBILITÀ, AL VIA LE DOMANDE DAL 13 APRILE AL 13 MAGGIO 2022

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista

Per il bonus mobilità è possibile presentare la domanda dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022. E' quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 gennaio 2022. L'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per chi ha comprato dall'1 agosto al 31 dicembre 2020 bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate o i canali telematici dell'Agenzia delle entrate

Tutto pronto per il bonus mobilità. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022 n. 28363 sono stati definiti anche modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

Il Decreto Rilancio ha previsto con il comma 1-septies dell'articolo 44 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che abbiano consegnato, nel medesimo periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1. Si tratta dei veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Il credito di imposta massimo è pari a 750 euro.

Con decreto dello scorso 21 settembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze sono state definite le modalità per l'accesso al credito d'imposta per chi ha comprato dall'1 agosto al 31 dicembre 2020 bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Con il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato inoltre approvato il modello di "Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili", con le relative istruzioni. L'istanza è composta dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A, contenente l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.

Nello stesso periodo è possibile:

- inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato. Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto sarà comunicata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Ovviamente nel caso in cui l'ammontare complessivo delle

spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.

Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 oppure per il periodo d'imposta 2022 l'importo del credito d'imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell'istanza la percentuale che sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l'eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022.

CONTRATTI A TERMINE: LE REGOLE PER IL DATORE DI LAVORO DOPO LA FINE DEL PERIODO AGEVOLATO

Simone Baghin - Consulente del Lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la proroga e il rinnovo del contratto a termine ritorna alle regole ordinarie. Viene meno la possibilità, prevista dal decreto Sostegni solo fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare o prorogare, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni/causali ordinarie. Come deve orientarsi il datore di lavoro dopo il 1° gennaio?

Lo scorso 31 dicembre è scaduto il particolare periodo di proroga e rinnovo acausale previsto dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, conv. l. n. 69/2021).

In particolare è venuta meno la possibilità, prevista solo fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare o prorogare, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni/causali ordinarie previste dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2022, la proroga e il rinnovo del contratto a termine ritorna alle regole ordinarie, ovvero a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 81/2015.

Vediamo qui di seguito come deve orientarsi il datore di lavoro qualora dovesse prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato dopo il 1° gennaio 2022. L'art. 17 del D.L. n. 41/2021, conv. l.n. 69/2021, aveva previsto che fino al 31 dicembre 2021, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi e senza tener conto delle proroghe e dei rinnovi già intervenuti, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi

e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. Il particolare regime delle proroghe e dei rinnovi senza obbligo di causali introdotti dal D.L. n. 41/2021 non è stata una novità ma è stata una prosecuzione di una volontà del legislatore, fin dal 2020, di agevolare le proroghe e i rinnovi senza l'obbligo delle condizioni/causali in conseguenza degli effetti della pandemia da Covid 19.

Dal 2020, infatti, abbiamo assistito al succedersi di norme e disposizioni con la chiara finalità di stabilizzare il più possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Norma	Periodo di validità	disposizione
Art. 93 D.L. 34/2020	Fino al 14 agosto 2020	Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 8, co. 1, dl 104/2020	Dal 15 agosto al 31 dicembre 2020	In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19, in deroga all'art. 21 del d.lgs. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a termine, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del d.lgs. 81/2015
Art. 47 legge di Bilancio 2021	Dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021	In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Da ultimo, il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) all'art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) aveva previsto che:

- "In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". - nell'applicazione della disposizione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 è stato possibile, fermo restando in ogni caso la durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato:
- prorogare e rinnovare, per una volta ("one shot") senza causale

per un massimo di 12 mesi;

- non applicare, in caso di rinnovo, lo "stop & go" tra un contratto a termine scaduto e il successivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina delle proroghe e dei rinnovi rientra nell'ambito della norma ordinaria, ovvero dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Proroga del contratto a tempo determinato. La proroga consiste in un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore con il quale si concorda una nuova scadenza al rapporto di lavoro in essere, fermo restando che rimangono inalterate le altre condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato, può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi. Superati i 12 mesi, per effetto di un unico contratto o di un primo contratto prorogato, la proroga è ammessa solo in presenza delle condizioni/causali previste dall'art. 19, comma 1, ovvero:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
- b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51. Con particolare riferimento al comma b-bis) si precisa che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022. In particolare, con riferimento a proroghe e rinnovi, come precisato dall'INL con la propria nota 1363 del 14 settembre 2021:

- la modifica introdotta influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell'art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio 2021, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva;
- diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell'art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Il numero di proroghe totali a disposizioni è di 4 nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero di contratti a termine e il contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore. Con riferimento alla eccezionalità delle proroghe "acausali" previste dal 2020 al 31 dicembre 2021, si ricorda che queste sono "neutre" ai fini del raggiungimento del numero massimo di proroghe a disposizione. Pertanto, se un datore di lavoro dovesse aver stipulato un primo contratto a termine acasuale, prorogato senza causale una prima per un massimo di 12 mesi secondo le disposizioni sopra riportate, avrà a disposizione ancora 4 proroghe fermo restando la durata massima di 24 mesi del rapporto di lavoro a termine.

Attenzione all'aspetto sanzionatorio, viene infatti previsto che:

- in caso di proroga oltre i 12 mesi senza apposizione della condizione/causale il contratto si trasforma a tempo indeterminato;
- qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il rinnovo del contratto a termine consiste in un nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti avendo a riferimento lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

A differenza della proroga, per la quale il legislatore prevede un numero massimo, il rinnovo non è soggetto a limitazioni numeriche fermo restando che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi. Inoltre, sempre a differenza della proroga, per la quale il legislatore prevede la "acausalità" nei primi 12 mesi, il rinnovo richiede sempre l'apposizione della condizione/causale. Pertanto, indipendentemente dalla durata fino a 12 mesi di un primo rapporto a termine, il secondo rapporto dovrà essere sempre giustificato e motivato da una delle specifiche causali introdotte dal legislatore. Si ricorda, inoltre, che in caso di rinnovo del contratto a termine, trova applicazione anche la particolare disciplina dello "stop & go". In particolare, qualora tra le Parti sia stipulato un nuovo contratto a termine, deve essere rispettato un periodo di stracco contrattuale della durata di:

- almeno 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
- almeno 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

I 10/20 giorni sono da intendersi di calendario e l'obbligo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.

Anche in questo caso attenzione all'aspetto sanzionatorio: qualora non fosse rispettato lo stracco contrattuale tra i due rapporti a termine, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

RISTRUTTURARE CASA NEL 2022: QUANTO CONVIENE?

Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata

La legge di Bilancio 2022 ha esteso per il triennio 2022-2024 la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare. L'agevolazione spetta per gli

immobili ad uso residenziale e sulle relative pertinenze, in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria viene invece agevolata solo in caso di interventi sulle parti comuni condominiali. Quanto si può risparmiare

Possono beneficiare della detrazione, di cui all'articolo 16-bis del Tuir, tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Inoltre, possono godere:

- i locatari e i comodatari;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture;
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il componente dell'unione civile ai sensi della legge n. 76/2016;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Il bonus spetta anche:

- al futuro acquirente se: è stato immesso nel possesso dell'immobile; esegue gli interventi a proprio carico; è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione;
- chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all'inizio dei lavori.

L'agevolazione fiscale è ammessa sugli immobili ad uso residenziale (situati nel territorio dello Stato) e sulle relative pertinenze, per:

- interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni di edifici residenziali);
- interventi manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni di edifici residenziali);
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali;
- lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi;
- lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi;
- lavori finalizzati ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (come, ad esempio, il furto, l'aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il

superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti);

- lavori finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- interventi di bonifica dell'amianto;
- lavori finalizzati ad evitare infortuni domestici;
- lavori finalizzati alla messa a norma degli edifici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. È possibile fruire del bonus anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile. Come previsto dalla legge di Bilancio 2022, la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è pari al 50%, nel limite massimo annuale di spesa (riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente) di 96.000 euro. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. **Attenzione**

Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare residenziale sia adibita promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Nel caso di acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati, la detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile (comprensivo dell'IVA), risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile. L'agevolazione può essere fruita forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti

dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell'agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d'imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

In alternativa della fruizione diretta, per le spese sostenute dal 2020 al 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, esclusivamente:

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b), Tuir che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%: manutenzione ordinaria (solo su parti comuni); manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
- per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir.
- nel caso di acquisto di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020).

CASO 1: IMPORTO LAVORI < DI 96.000 EURO

Risparmio %

Si supponga che nel 2022 il Signor Tizio effettui lavori di manutenzione straordinaria sulla propria unità abitativa per un importo lavori di 73.000 euro.

Poiché la spesa sostenuta non supera il limite massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione (96.000 euro), la detrazione va calcolata sulla spesa sostenuta (73.000 euro). La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 36.500 euro (73.000x50%).

Costo totale intervento	Detrazione spettante	% di risparmio
73.000	36.500	50%

Risparmio %

CASO 2: IMPORTO LAVORI > DI 96.000 EURO

Si supponga che nel 2022 il Signor Caio effettui una ristrutturazione sulla propria unità abitativa per un importo lavori di 145.000 euro. Poiché la spesa sostenuta (145.000 euro) supera il limite massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione (96.000 euro), la detrazione deve essere calcolata comunque su 96.000 euro. La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 48.000 euro (96.000x50%).

Costo totale intervento	Detrazione spettante	% di risparmio
145.000	48.000	33,10%

Risparmio %

CASO 3: ACQUISTO IMMOBILE CON SPESA DETRAIBILE < DI 96.000 EURO. Si supponga che nel 2022 il Signor Sempronio acquisti un immobile al prezzo di 230.000 euro. La detrazione va calcolata

sul 25% del prezzo di vendita dell'abitazione. La spesa detraibile è quindi pari a 57.500 euro (230.000x25%).

Poiché la spesa detraibile non supera il limite massimo annuo di spesa annuo previsto (96.000 euro), la detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 28.750 euro (57.500x50%) euro.

Costo acquisto	Detrazione spettante	% di risparmio
230.000	28.750	12,5%

Risparmio %

CASO 4: ACQUISTO IMMOBILE CON SPESA DETRAIBILE > DI 96.000 EURO

Si supponga che nel 2022 il Signor Mevio acquisti un immobile al prezzo di 422.000 euro.

La detrazione va calcolata sul 25% del prezzo di vendita dell'abitazione. La spesa detraibile è quindi pari a 105.500 euro (422.000x25%).

Poiché la spesa detraibile supera il limite massimo annuo di spesa annuo previsto (96.000 euro), la detrazione deve essere calcolata comunque su 96.000 euro. La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 48.000 euro (96.000x50%).

Costo acquisto	Detrazione spettante	% di risparmio
422.000	48.000	11,37%

Si evidenzia che nel caso di incapienza fiscale si perde parte delle detrazioni con conseguente riduzione del risparmio effettivo.

In caso di incapienza fiscale, quindi, può essere conveniente ripartire la spesa con altre persone, oppure, nei casi ammessi, optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

BONUS AFFITTI IMPRESE TURISTICHE: ARRIVA LA PROROGA PER I CANONI DI LOCAZIONE

Giovanna Greco - Dottore commercialista

Il decreto Sostegni ter proroga di fatto il credito d'imposta locazioni previsto dal decreto Rilancio per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese appartenenti al settore turistico, in particolare le strutture turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme e porti turistici. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività svolte. Essa spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019

IID.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) ripropone il bonus come credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In pratica, viene prorogato il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle imprese appartenenti al settore turistico, in particolare:

- le strutture turistico ricettive;
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- terme;
- porti turistici.

Il credito spetta a "condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019". L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all'AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il decreto Sostegni ter introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. In merito agli stanziamenti, il decreto incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il "Fondo unico nazionale per il turismo". Si tratta del fondo istituito dalla Manovra nello stato di previsione del ministero del Turismo che ora ha una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Stanziati anche 40 milioni per il 2024. Le disposizioni del credito di imposta per il turismo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. L'art. 5 del decreto Sostegni ter recita che il credito d'imposta di cui all'art. 28, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. I destinatari del bonus erano "le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator", per come indicato nell'art. 5 i destinatari sono le imprese del settore turismo. Stando a quanto si legge nel decreto Sostegni ter, dovrebbe continuare ad applicarsi la regola prevista dall'art. 28, c. 3, D.L. n. 34/2020: "Il credito di imposta [...] spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente". Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. In relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività svolte.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività legate al turismo spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito spetta a "condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell'anno 2019".

Se si rispettano i requisiti finora analizzati il bonus affitto può essere ottenuto in riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022.

I requisiti devono essere verificati in riferimento a ciascun mese agevolato per il quale si richiede il bonus. Dunque, il bonus può spettare anche in riferimento ad un solo mese agevolato per il quale è stata verificata la perdita di fatturato. Il bonus affitto spetta per i canoni di locazione di immobili non abitativi. Nello specifico, gli immobili per i quali si richiede il bonus affitto, devono essere destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Non rileva la classificazione catastale dell'immobile ma il suo effettivo impiego. Il bonus affitti è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ovvero in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi. I canoni devono essere effettivamente versati.

I beneficiari, oltre ad utilizzare il bonus in dichiarazione o in F24, possono optare per la cessione, anche parziale, in favore di altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione può essere disposta anche in favore di banche e altri intermediari finanziari. Gli operatori economici al fine di ottenere l'agevolazione, presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Questa è una novità rispetto alle regole precedenti. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia.



Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

martedì 1 febbraio 2022

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

www.dataprime.it
info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 8
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

